



CITTÀ DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO II	AA.GG., RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI
SETTORE	SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE

DETERMINAZIONE

N. <u>1137</u> / gen. del <u>20 NOV. 2014</u>	N. 17 del 13.11.2014
---	----------------------

Oggetto: servizio di gestione costi telecomunicazione - affidamento alla società 17VENTIDUE s.r.l - determinazione a contrarre, approvazione bozza contratto e impegno di spesa

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì TREDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 10,30 nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000;

Vista la disposizione sindacale prot. N. 15788/U del 29.03.2012, con la quale è stata conferita al dott. Giancarlo De Simone la dirigenza dell'intestato dipartimento;

vista la determinazione N. 813/gen. del 28.08.2013 del succitato dirigente, con la quale è stata confermata al sottoscritto la responsabilità dell'intestato settore.

sentito l'avviso del Dirigente dell'intestato Dipartimento in ordine alla delegabilità della firma del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della succitata determinazione

Premesso

che la società 17VENTIDUE s.r.l. svolge attività di analisi, elaborazione, monitoraggio e controllo della gestione dei costi di telefonia aziendale, fornendo assistenza per l'ottimizzazione dei prodotti e dei servizi telefonici;

che la suddetta società è presente nel listino MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione) con l'offerta di un servizio legato alle attività di cui sopra, da personalizzarsi sulla base delle esigenze del cliente;

che la suddetta società, con nota in data 28.04.2014, registrata al N. prot. 0023151/I del 30.04.2014, custodita in atti, ha proposto al nostro ente l'adesione al servizio di cui sopra.

Considerato

che, avendo considerato con interesse la proposta di 17VENTIDUE s.r.l., tramite successivi approfondimenti, si è giunti ad una ipotesi di contratto, allegata in bozza al presente atto, che presenta i seguenti aspetti fondamentali :

- possibilità di ottenere un risparmio sui costi di telecomunicazione, nell'immediato e, in parte più consistente, nel futuro, tramite il servizio fornito da 17VENTIDUE s.r.l.;
- garanzia, assicurata contrattualmente anche tramite apposita fidejussione, di un costo nullo per l'ente.

che l'ipotesi contrattuale prevede un corrispettivo annuale per il servizio fornito da 17VENTIDUE s.r.l. pari a EURO 13.688,52 oltre l'IVA, per una durata di due anni e quindi un valore totale contrattuale pari a EURO 27.377,04, oltre l'IVA;

che, per espressa previsione contrattuale, garantita da apposita fidejussione, il costo per l'ente del corrispettivo di cui sopra sarà totalmente coperto dal risparmio generato dal servizio fornito da 17VENTIDUE s.r.l.

Preso atto

che l'importo contrattuale complessivo di cui sopra, al netto dell'IVA, è inferiore alla soglia di legge e regolamentare per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006;

che la società 17VENTIDUE s.r.l. è presente nel listino MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione) con l'offerta del servizio di cui sopra;

che, in base alle condizioni contrattuali, l'impegno di spesa per i costi del corrispettivo contrattuale di cui sopra, determinato nel presente atto per gli anni 2015 e 2016, deve considerarsi come quota parte, e non come aggiuntivo, rispetto ai costi complessivi di telecomunicazione dell'ente e che di tale circostanza dovrà tenersi conto in sede di impegno delle spese per telecomunicazioni dell'ente per gli anni in questione;

DETERMINA

1. Per le motivazioni su esposte, di accettare l'offerta della società 17VENTIDUE s.r.l., relativa al servizio di gestione dei costi di telecomunicazione, nei termini esposti nell'allegata bozza di contratto;

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO PER L'ANALISI, L'ELABORAZIONE, IL
MONITORAGGIO E IL
CONTROLLO DELLA GESTIONE DEI COSTI DI TELEFONIA AZIENDALE.
CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO**

Premesso che 17VENTIDUE s.r.l. (P.I. 11435461006) con sede in Via A. Baiamonti n° 10 - 00195 Roma, di seguito denominata anche il FORNITORE, svolge attività di analisi, elaborazione, monitoraggio e controllo della gestione dei costi di telefonia aziendale, fornendo assistenza per l'ottimizzazione dei prodotti e dei servizi telefonici.

Che il CLIENTE **COMUNE di TERRACINA Codice Fiscale/Partita IVA 00246180590 - con Sede in Piazza del Municipio n° 1 04019 Terracina (LT)**, beneficiario del Servizio di Gestione Costi Telecomunicazioni, intende avvalersi dell'opera e dei servizi di 17VENTIDUE s.r.l.

Che le parti convengono che le comunicazioni tutte relative al presente Contratto avvengano a mezzo di posta elettronica certificata ai rispettivi indirizzi:

per il Fornitore 17ventidue@pec.it

per il CLIENTE

Che con il presente contratto le parti non intendono dare vita ad una società o ad altra forma di stabile organizzazione, associazione, né tanto meno ad un rapporto di lavoro dipendente, sicché il FORNITORE assume ed esplica in piena autonomia funzionale l'incarico affidatogli.

Tutto quanto sopra premesso si stipula e conviene quanto segue:

Le premesse e l'allegato A (COSTI ATTUALI servizi Telecomunicazione), costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto.

1. Oggetto del contratto

1. Oggetto del presente Contratto è l'erogazione da parte del FORNITORE al CLIENTE di un Servizio di analisi, monitoraggio e controllo dei costi di telecomunicazioni aziendali e di elaborazione di un Piano Operativo personalizzato, per ottimizzare la gestione dei prodotti e dei servizi di telecomunicazione, finalizzato al conseguimento di un *Risparmio* sui costi sostenuti come meglio determinato al successivo art. 6.4.
2. Ai fini del presente contratto il FORNITORE non si configura in alcun modo come erogatore o gestore di servizi di telecomunicazione e correlati, né quale intermediario tra il CLIENTE ed i soggetti erogatori e gestori di tali servizi.

2. Durata del contratto

1. Il presente contratto ha durata di 24 mesi dalla data di sottoscrizione, salvi i casi di risoluzione anticipata, di cui al seguente articolo 9.

3. Importo e modalità di pagamento

1. L'importo annuo del presente contratto è pari ad EURO 13.688,52 (tredicimilaseicentoottantotto/52) oltre l'IVA, da pagarsi in ratei a scadenza bimestrale di EURO 2.281,42 (duemiladuecentoottantuno/42) oltre l'IVA.
2. Il FORNITORE emetterà la prima fattura per il rateo bimestrale di cui al precedente comma non prima di giorni 45 dalla sottoscrizione del presente contratto.
3. Il pagamento delle fatture avverrà secondo le norme di legge vigenti.

4. Modalità di esecuzione del Servizio

1. Ai fini dello svolgimento del Servizio di cui al precedente articolo 1, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, il FORNITORE produrrà un Piano Operativo, riportante in dettaglio:
 - a) le linee e i relativi servizi inseriti nell'analisi dei costi e considerati per la valorizzazione del Dato Iniziale, come da allegato A (COSTI ATTUALI dei servizi di telecomunicazione),
 - b) indicazione delle attivazioni, dismissioni, volture e modifiche delle linee e dei servizi di cui al punto a);

- c) lo sviluppo analitico delle modalità operative atte al conseguimento di un *Risparmio*, come definito nel successivo articolo 6, comma 4, non inferiore ad EURO 13.688,52, IVA esclusa.
- 2. Il *Piano operativo*, di cui al precedente comma, riguarderà i servizi di telecomunicazione e similari, con fatture intestate al CLIENTE o intestate ad altra amministrazione ma il cui costo sia comunque a carico del CLIENTE, come da specifica seguente:
 - a) linee telefoniche e servizi connessi, ad esclusione di servizi dati e linee solo dati;
 - b) servizi dati e linee solo dati, previo consenso del CLIENTE;
 - c) costi di noleggio di apparati e servizi di manutenzione riportati nelle fatture relative a linee telefoniche e dati, previo consenso del CLIENTE;
 - d) ogni altro servizio o canone riconducibile a spese per telecomunicazioni, previo consenso del CLIENTE;
- 3. Dalla applicazione del *Piano operativo* di cui ai precedenti commi non dovranno comunque derivare disagi e/o riduzioni di performance nei servizi utilizzati dal CLIENTE quali, a titolo semplificativo e non esaustivo, la modifica delle numerazioni telefoniche e/o della configurazione della rete dati, la riduzione di banda garantita e/o banda massima nei collegamenti dati, la diminuzione del tempo totale di disponibilità dei servizi, l'allungamento dei tempi intervento da parte dei Gestori per la soluzione di malfunzionamenti, la riduzione del livello dei servizi di assistenza e manutenzione, ecc.; le eventuali attivazioni e/o volture suggerite nel *Piano Operativo* dovranno comunque prevedere l'utilizzo del medesimo gestore telefonico o di altro primario gestore telefonico equivalente.
- 4. Il Servizio verrà espletato utilizzando anche un programma informatico di gestione specificamente realizzato sulle esigenze del CLIENTE, in relazione alle linee ed alle direttrici di traffico utilizzate, nonché alla struttura di telefonia in uso. Tale programma rimarrà di esclusiva proprietà del FORNITORE che ne avrà esclusiva facoltà e licenza d'uso.

5. Determinazione del costo iniziale dei servizi di telecomunicazione.

- 1. I COSTI ATTUALI dei servizi di telecomunicazione sostenuti dal CLIENTE, indicati nell'allegato A e valutati dal FORNITORE per l'elaborazione del Piano Operativo, costituiscono il *Dato iniziale* per la verifica del risparmio di cui al successivo art.6.4. Le parti danno atto che la sua quantificazione è stata effettuata sulla base delle fatture telefoniche relative ai 12 mesi antecedenti la sottoscrizione del presente contratto fornite dal CLIENTE al FORNITORE, incrementando proporzionalmente l'ammontare del complessivo costo così determinato in ragione dell'integrale periodo di riferimento (12 mesi)
- 2. Sono esplicitamente esclusi dal calcolo di cui al precedente comma 1 i costi relativi a penali per mancati o ritardati pagamenti, interessi di mora, ecc.

6. Valutazione del risparmio conseguito

- 1. Il *Dato finale* di raffronto, relativo a ciascun periodo di 12 mesi, è determinato, allo scadere di ogni periodo di 12 mesi successivo alla decorrenza del presente contratto, dai costi, IVA esclusa, sostenuti dal CLIENTE, nello stesso periodo, per i medesimi servizi di telecomunicazione e similari che hanno concorso alla determinazione del *Dato iniziale* di cui al precedente articolo 5.
- 2. Nel caso in cui, nel corso della vigenza del presente contratto, il CLIENTE si trovasse nella condizione di chiusura e/o accorpamento di sedi o dismissioni di servizi non previste nel *Piano Operativo* di cui al precedente articolo 4, i costi delle relative linee e servizi devono considerarsi esclusi, per la quota relativa al periodo in cui essi risultano effettivamente dismessi, da quanto considerato ai fini del calcolo del *Dato Iniziale*, di cui al precedente articolo 5, e del *Dato finale*, di cui al precedente comma 1 del presente articolo.
- 3. Nel caso in cui, nel corso della vigenza del presente contratto, il CLIENTE si trovasse nella condizione di dover attivare nuovi servizi di telecomunicazione (ad esempio in caso di nuove sedi, servizi di tipologia diversa da quelli precedentemente acquistati, ecc.) gli stessi devono considerarsi esclusi da quanto considerato ai fini del calcolo del *Dato iniziale*, di cui al precedente articolo 5, e del *Dato finale*, di cui al presente articolo.
- 4. Sono esplicitamente esclusi dal calcolo di cui al precedente comma 1:
 - a) i costi relativi a penali per mancati o ritardati pagamenti, interessi di mora, ecc.;
 - b) i risparmi generati da riduzioni automatiche di costi previsti dai contratti e/o convenzioni CONSIP e similari in essere alla data di sottoscrizione del presente contratto;
 - c) in generale, i costi e i risparmi non esplicitamente considerati nel *Piano Operativo*.

5. Il *Risparmio*, relativo a ciascun periodo di 12 mesi, è dato, allo scadere di ogni periodo di 12 mesi successivo alla decorrenza del presente contratto, dalla differenza tra il *Dato Iniziale* di cui al precedente articolo 5 e la sommatoria tra il *Dato finale*, di cui al presente articolo e l'*importo contrattuale* annuo di cui al precedente articolo 3.1
6. Allorché le richieste del CLIENTE, in pedissequa attuazione del progetto elaborato nel Piano Operativo predisposto dal FORNITORE, siano attivate da parte dei Gestori Telefonici coinvolti, successivamente al decorso di ciascun periodo di riferimento di 12 mesi e/o discontinuativamente all'interno di esso, il *Dato finale* e il *Risparmio* dovranno così essere conteggiati:
 - a) l'*importo contrattuale* annuo di cui all'art. 3.1. sarà comunque computato in ragione del periodo di riferimento di 12 mesi;
 - b) il *Dato finale* di cui al precedente comma 1, sarà computato solo con riferimento alle fatture telefoniche nelle quali, per l'intero mese di riferimento, risultino attivati i nuovi servizi indicati dal FORNITORE e quindi proporzionalmente incrementato, in ragione del periodo di riferimento di 12 mesi.

7. Obblighi delle parti

1. Il CLIENTE è obbligato :
 - a) ad attuare il *Piano Operativo*, predisposto dal FORNITORE, di cui al precedente articolo 4, dando seguito alle attivazioni ed alle modifiche ivi indicate;
 - b) ad informare il FORNITORE delle sopravvenute esigenze relative all'utilizzo delle linee e delle direttrici di traffico, nonché della sopravvenuta necessità di modificare la struttura di telefonia in uso;
 - c) a fornire o, in modo equivalente, a permettere al FORNITORE l'accesso, a tutta la documentazione relativa al traffico telefonico e ai dati a ciò pertinenti nonché a ogni informazione utile all'espletamento del *Servizio*, di cui lo stesso gli faccia richiesta, con la limitazione che tale documentazione, tali dati e tali informazioni, siano nella disponibilità del CLIENTE.
2. In difetto del tempestivo e completo adempimento dei predetti obblighi, il FORNITORE non garantisce quanto previsto ai successivi artt. 8.1, ed 8.2 ed il CLIENTE non potrà escutere la fidejussione di cui al successivo artt. 8.3.
3. Il FORNITORE è obbligato :
 - a) A predisporre il *Piano Operativo*, di cui al precedente articolo 4;
 - b) ad assistere il CLIENTE nella gestione delle pratiche amministrative necessarie per l'attuazione del *Piano Operativo*; tale assistenza, che dovrà essere eventualmente resa anche su richiesta del CLIENTE, si esplicherà anche nello svolgimento delle attività di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - predisposizione di tutte le necessarie comunicazioni per la voltura, la modifica, l'attivazione e la cessazione delle linee e servizi di telecomunicazione e quant'altro previsto nel *Piano Operativo*;
 - ricerca e risoluzione delle anomalie di fatturazione delle spese di telecomunicazione da parte dei relativi gestori e predisposizione delle relative comunicazioni di contestazione di fatture, richiesta informazioni, ecc.;
 - c) a predisporre tempestivamente le modifiche e/o integrazioni al *Piano Operativo*, da concordare con il CLIENTE, che dovessero rendersi necessarie;
 - d) a fornire al CLIENTE regolare informazione, ogni due mesi solari, a partire dal secondo mese solare dalla sottoscrizione del presente contratto, sullo stato di attuazione del *Piano Operativo* e sull'andamento dei relativi costi fatturati.
4. In difetto del tempestivo e completo adempimento degli obblighi di cui alle sole lett. a) e c) del precedente comma 3, il CLIENTE non sarà ritenuto responsabile dell'eventuale inadempimento dei propri obblighi, di cui al precedente comma 1 del presente articolo e il FORNITORE non potrà pertanto avvalersi delle esimenti previste, al seguente comma 2, per le garanzie di cui ai successivi artt. 8.1, ed 8.2 e per l'escussione della fidejussione di cui al successivo art. 8.3.
5. Il FORNITORE non è in alcun modo responsabile di qualsiasi errore o inadempienza di cui si avessero a rendere responsabili i gestori telefonici nei confronti del CLIENTE; quest'ultimo non potrà pertanto rivendicare alcun risarcimento, indennizzo e pretesa nei confronti del FORNITORE,

per i danni diretti o indiretti arrecatigli dai predetti gestori telefonici o comunque da terzi per l'inesatta esecuzione di quanto previsto nel *Piano Operativo*.

8. Garanzie del fornitore - fidejussione

1. Il FORNITORE garantisce che, dalla pedissequa attuazione da parte del CLIENTE del *Piano Operativo* di cui al precedente articolo 4, non deriveranno al CLIENTE maggiori oneri (dati dalla sommatoria del *Dato finale* di cui al precedente articolo 6 e dell'*importo contrattuale* annuo di cui al precedente articolo 3.1) rispetto ai costi attualmente sostenuti ed indicati nel *Dato iniziale* di cui al precedente articolo 5.
2. A garanzia di quanto previsto al precedente comma, il FORNITORE versa fidejussione, con clausola "a prima richiesta", pari all'importo contrattuale annuo di EURO 16.700,00 IVA inclusa.
3. Nel caso in cui la garanzia di cui al precedente comma 1 non sia rispettata e sempre che il CLIENTE abbia tempestivamente e completamente adempiuto, fatte salve le esimenti di cui al precedente 7.4, agli obblighi previsti al precedente art 7.1, il medesimo CLIENTE potrà escutere la fideiussione di cui al precedente comma 2, nella misura pari all'importo dei maggiori oneri (dati dalla sommatoria del *Dato finale* di cui al precedente articolo 6 e dell'*importo contrattuale* annuo di cui al precedente articolo 3.1) sostenuti rispetto al *dato iniziale* e fino a concorrenza dell'importo della fidejussione stessa, salvo e impregiudicato il diritto del CLIENTE al risarcimento dell'ulteriore maggior danno

9. Sospensione del Servizio, risoluzione penale e risarcimento

1. Il ritardato o mancato pagamento dei ratei dell'importo annuo del presente contratto costituisce giustificato motivo per l'immediata sospensione della prestazione del *Servizio* oggetto del presente Contratto fino alla definitiva definizione delle partite sospese.
2. In nessun caso il CLIENTE potrà sospendere i pagamenti di cui al precedente comma 1, neppure in caso di sue contestazioni.
3. In caso di morosità del CLIENTE, corrispondente al mancato pagamento, nei termini di cui al precedente articolo 3, di un numero di ratei superiore a tre, il FORNITORE potrà risolvere di diritto, ex art. 1456 cod. civ., con effetto immediato, il presente contratto a mezzo di comunicazione per Raccomandata A/R o posta elettronica certificata. In tal caso il FORNITORE, fermo il diritto a percepire i ratei già maturati dell'importo del presente contratto di pagamento, avrà diritto a vedersi corrispondere, a titolo di penale, una somma pari al 50% del corrispettivo del *Servizio* da versare fino alla naturale scadenza dei 24 mesi di durata del contratto, salvo ed impregiudicato il suo diritto a vedersi integralmente risarcito l'ulteriore maggior danno.
4. La mancata messa a disposizione, da parte del CLIENTE, al FORNITORE, nelle modalità di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera c), delle fatture di pagamento, entro 90 giorni dalla relativa emissione da parte del gestore telefonico, legittima il FORNITORE a risolvere di diritto, ex art. 1456 cod. civ., con effetto immediato il presente contratto a mezzo di comunicazione per Raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Anche in tal caso il FORNITORE, fermo il diritto a percepire i ratei già maturati dell'importo del presente contratto di pagamento, avrà diritto a vedersi corrispondere, a titolo di penale, una somma pari al 50% del corrispettivo del *Servizio* da versare fino alla naturale scadenza dei 24 mesi di durata del contratto, salvo ed impregiudicato il suo diritto a vedersi integralmente risarcito l'ulteriore maggior danno.
5. Il CLIENTE potrà risolvere di diritto ex art. 1456 cod. civ., con effetto immediato, il presente contratto a mezzo di comunicazione per Raccomandata A/R o posta elettronica certificata, nei seguenti casi :
 - a) mancata presentazione, da parte del FORNITORE, del *Piano Operativo* di cui al precedente articolo 4, nei tempi e nei termini ivi indicati,
 - b) il *Piano Operativo* non contenga, come previsto dall'art.4.1 lett c), l'analitica indicazione delle modalità di conseguimento del prefissato *Risparmio*, di cui al successivo articolo 6, comma 4, (EURO 13.688,52, IVA esclusa).
 - c) La sommatoria del *Dato finale* di cui all'art.6 e dell'*importo contrattuale* annuo di cui all'art.3 sia superiore al *Dato Iniziale* di cui all'art.5, sempre che il CLIENTE, fatte salve le esimenti di cui al precedente 7.4, abbia adempiuto gli obblighi di cui all'art. 7.1
6. Nel caso di cui al precedente comma 5, lettera c), il CLIENTE ha inoltre facoltà di escutere la fidejussione secondo quanto già previsto all'art.8.3.

10. Foro di competenza

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in base al presente Contratto, sarà competente a giudicare in via esclusiva, derogata ogni diversa norma di competenza territoriale, solamente ed unicamente l'Autorità Giudiziaria di Latina.

11. Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico di 17ventidue s.r.l. tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali derivanti dalla presente scrittura; a tal fine, 17ventidue s.r.l. dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio di impresa e che si tratta di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, dove applicabile, che 17ventidue s.r.l. è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del DPR N. 633/1972 e ss.mm.ii.

12. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

17ventidue s.r.l. è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge N. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto; a tal fine, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3, si allega, quale parte integrante del presente contratto, dichiarazione sostitutiva attestante l'esistenza dei conti correnti all'uopo dedicati, anche in via non esclusiva, e le generalità delle persone delegate ad operare su tali conti.

13. Registrazione - rinvio

Le Parti dichiarano che – per quanto qui non espressamente disciplinato - il rapporto negoziale di cui al presente contratto è regolato, in quanto compatibile, dai principi del codice civile in materia di obbligazione e contratti, con particolare riferimento alle disposizioni dello stesso in tema di appalto.

Il presente atto, redatto in unico originale, consta di n. (.....) pagine e sin qui della, escluse le firme, e viene sottoscritto in ogni pagina dalle Parti, che, con la sottoscrizione, rilasciano altresì formale ricevuta di copia dell'atto medesimo.

Il presente atto non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o costitutivi, se non in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data e luogo di cui sopra.

Per il Comune di Terracina Dott. -----

Per 17ventidue s.r.l. -----



CITTA' DI TERRACINA

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif. al Bilancio			Codici Statistici						
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2015	1	01	08	03	00002153	c.				

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20150000059 0	01.01.2015		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
S.I.	17	13.11.2014			

233266 17VENTIDUE SRL

Per :

SERVIZIO DI GESTIONE COSTI TELECOMUNICAZIONE - AFFIDAMENTO

Importo Attuale Euro **16.700,00**

Importo Iniziale Euro **16.700,00**

Previsione Attuale	150.000,00
Impegnato sul CAP	20.970,43
Differenza	129.029,57

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 19.11.2014

IL RAGIONIERE CAPO

CITTA' DI TERRACINA

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif. al Bilancio					Codici Statistici				
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2016	1	01	08	03	00002153	c.				

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20160000024 0	01.01.2016		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
S.I.	17	13.11.2014			

233266 17VENTIDUE SRL

Per :

SERVIZIO DI GESTIONE COSTI TELECOMUNICAZIONE - AFFIDAMENTO

Importo Attuale Euro **16.700,00**

Importo Iniziale Euro **16.700,00**

Previsione Attuale	150.000,00
Impegnato sul CAP	20.842,32
Differenza	129.157,68

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 19.11.2014

IL RAGIONIERE CAPO

2. di impegnare, per il pagamento del corrispettivo del contratto di cui al precedente punto 1, la somma di EURO 16.700,00 sul capitolo 2153 del bilancio per gli anni 2015 e 2016;
3. di dare atto che la somma di cui al precedente punto 2 deve considerarsi come quota parte, e non aggiuntiva, rispetto ai costi di telecomunicazione dell'ente; e che di tale circostanza dovrà tenersi conto in sede di impegno delle spese per telecomunicazioni dell'ente per gli anni in questione;
4. di dare atto che la presente determinazione :
 - è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile che ne attesta la copertura finanziaria;
 - va pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio.

PROVVEDIMENTO
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 100 DEL 10/05/2011

PROVVEDIMENTO



**Il responsabile del
Settore sistemi informativi e
comunicazione**

Dott. Bruno Cittarelli



**Visto Il Dirigente del
Dipartimento II - AA.GG., risorse umane e
servizi demografici**

(Dott. Giancarlo De Simone)



Terracina, 13 NOVEMBRE 2014

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs.vo 267/2000.

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario

Dott.ssa Ada Nasti

DIPARTIMENTO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Ada Nasti

Terracina, 19.11.2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente atto è stata inserita il giorno 20 NOV 2014 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e che sarà pubblicato il giorno successivo alla data di inserimento.

Il Delegato alla pubblicazione

CAPO SETTORE
SERVIZI GENERALI
E GESTIONE DEL PERSONALE
Dott. Enrico Quirino Maragoni

La segreteria

Terracina, 20 NOV. 2014